

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del 3 giugno 2016 n. 65

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2016 (ART. 58, DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133).

L'anno **duemilasedici** il giorno **3** del mese di **giugno** alle ore **15,58** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione. Sono presenti:

11 Singaco	Pres.	Ass.			
D'OTTAVIO Vincenzo	X				
Consiglieri Comunali:	Pres.	Ass.	_	Pres.	Ass.
1 - CASTIGLIONE Leo	X		09 – FORTI Marcello	X	
2 - CIERI Tommaso		X	10 – MARINO Patrizio	X	
3 - COCCIOLA Ilario	X		11 – MUSA Franco	X	
4 - COLETTI Tommaso	X		12 – POLIDORI Vincenzo	X	
5 – BERNARDI Gilberto	X		13 – SCIMO' Francesco	X	
6 - DI MARTINO Remo		X	14 - SCARLATTO Alessandro	X	
7 – RICCI Carlo E.M.	X		15 – SECCIA Alessandro	X	
8 - FRATINO Nicola		X	16 – UCCELLI Marco	X	
Consiglieri assegnati	17		Consiglieri in carica	17	

Risultando in totale: presenti n. 14 e assenti n.3 la seduta è valida.

11 C1 ... 1 . . .

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio, Avv. Ilario Cocciola, pone in discussione l'argomento in oggetto.

Illustra l'argomento l'assessore Menicucci, come da resoconto.

Intervengono, anche per più volte, i consiglieri Musa, Coletti e il Dirigente De Francesco, come da resoconto allegato.

A questo punto il Presidente mette in votazione la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall'articolo 33-bis, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, conv. in Legge n. 111/2011, il quale testualmente recita:

Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali "I. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".

VISTO il vigente "Regolamento per la valorizzazione, l'alienazione e la permuta del patrimonio immobiliare del Comune di Ortona (CH)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 03.09.2012, esecutiva, che, all'art. 14, commi 1, 2 e 3, testualmente recita:

- "1. Per l'alienazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari di cui al precedente art. 13 il Consiglio Comunale approva il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'art. 58 del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
- 2.A tal fine la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale, per l'approvazione, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in cui vengono individuati i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,

suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

3. La delibera di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è adottata come allegato del bilancio di previsione; il piano deve essere coordinato con la programmazione economico-finanziaria pluriennale."

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 29.04.2016, esecutiva, con cui è stato proposto al Consiglio Comunale, per la definitiva approvazione, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari contenuto nell'allegato allo stesso atto quale sua parte integrante e sostanziale;

ATTESO che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 possono essere:

- venduti;
- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
- permutati;

TENUTO CONTO quindi che l'inclusione dei beni nel suddetto piano, ivi inclusi i beni di proprietà dello Stato, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, comporta:

- a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile, decorsi 30 giorni dall'adozione del piano in assenza di osservazioni da parte dell'ente competente;
- b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
- c) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
- d) gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c.;

RITENUTO di approvare il Piano come proposto dalla Giunta comunale, ritenendo che, allo stato attuale, possono essere alienati gli immobili di cui alla tabella dell'allegato "A";

ACQUISITI i pareri favorevoli del Dirigente del Settore servizi finanziari e risorse umane, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i., sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento per le alienazioni del patrimonio immobiliare;

Con voti favorevoli 9, contrari 5 (Marino, Ricci, Musa, Castiglione, Polidori), resi per alzata di mano

DELIBERA

- **1.** Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- **2.** Di dare atto che l'inclusione dei beni inseriti nel suddetto piano, ivi compresi i beni di proprietà dello Stato, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, comporta:
 - a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile, decorsi 30 giorni dall'adozione del piano in assenza di osservazioni da parte dell'ente competente;
 - b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
 - c) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
 - d) gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c.;
- **3.** Di dare atto che il Piano proposto col presente atto per l'approvazione del Consiglio comunale è suscettibile di variazioni e/o di integrazioni, in relazione alla concreta gestione del patrimonio comunale, ai fini della valorizzazione, dismissione e permuta dello stesso;
- **4.** Di dare atto che l'alienazione degli immobili di cui alle schede nn. 74, 88 e 90 del presente "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016", risulta subordinata alla variante urbanistica puntuale, da standard per servizi generali a zona di completamento B6, da assumere con successivo atto;

- **5.** Di demandare ai Dirigenti comunali dei Settori competenti gli adempimenti connessi alla realizzazione del presente provvedimento di rispettiva spettanza, con divulgazione del piano vendita singolo o collettivo ulteriore a quello di pubblicità sul sito ufficiale del Comune di Ortona.
- **6.** Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2016/2018, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL SEGRETARIO GENERALE

EAS M. COLAIE77I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 9, contrari 5 (Marino, Ricci, Musa, Castiglione, Polidori), resi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma n. 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.

IL PRESIDENTE

EAS I COCCIOI A

F.10 MI. COLAIEZZI	F.10 I. COCCIOLA	I. COLEI II			
La presente deliberazione è stata pubblication de la presente deliberazione e la presente deliberazione e la presente deliberazione deliberazione e la presente deliberazione e la presente deliberazione e la presente deliberazione deliberazione deliberazione deliberazione e la presente deliberazione deliberazi	cata all'Albo Pretorio on line del C	Comune di Ortona e vi rimarrà per			
Ortona, 28 giugno 2016		EGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI			
La suestesa deliberazione diventerà esecutiva l'11.4.2016 ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.					
Ortona, 28 giugno 2016					

IL SEGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

T COLDER